



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'AGOSTINO	FILORETO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SABATINO	DIEGO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 19072/09
depositato il 15/06/2009

- avverso IRR.SANZIONI n° RCCIR0600005 IRES-ALTRO 2008
- avverso IRR.SANZIONI n° RCCIR0600005 IVA-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 19072/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 12

15/05/2013

ore 10:00

SENTENZA

N°

254/12/13

PRONUNCIATA IL:



15-5-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-5-2013

Il Segretario
[Signature]

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso n. 19072/09, depositato in data 15/06/2009, 
, in persona del legale rappresentante pro tempore e tramite il suo procuratore generale alle liti, impugna il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. RCCIR0600005 2009 dell'ufficio impositore, Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 2, emesso a seguito di verbale di constatazione della Guardia di finanza notificato il 28/07/2008 per violazioni incrementi le imposte dirette e l'IIVA.

La parte ricorrente, eccependo l'illegittimità della pretesa, sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore ed evidenziava a sostegno delle sue ragioni i seguenti motivi di illegittimità:

a) effettiva esistenza del libro matricola, come detenuto dal consulente del lavoro della società, sebbene non presente sul luogo di lavoro;

b) illegittimità della sanzione irrogata per la mancata istituzione del libro matricola, stante la sua finalità a fini diversi da quelli tributari;

c) inesistenza di un obbligo di attestare la tenuta delle scritture contabili presso terzi, visto che le stesse erano presso la sede legale che coincide con quella del consulente contabile.

In data 1/10/2009 si è costituito l'ufficio impositore, Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 2, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 15/05/2013, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - In via preliminare, deve essere evidenziata la regolarità della sottoscrizione del ricorso, atteso che allo stesso è allegata la procura generale alle liti, per atto con sottoscrizione autenticata in via notarile.

2. - Il ricorso non è fondato e va respinto.

3. - A proposito della censura sulla possibilità di tenuta del libro matricola presso il proprio consulente, va evidenziato come effettivamente, e contrariamente a quanto affermato dall'ufficio impositore, la parte ha esibito alla polizia tributaria, come si evince dal verbale agli atti, una copia del documento, dichiarata conforme

all'originale dal consulente del lavoro incaricato.

Osserva tuttavia la Commissione come tale adempimento non appaia soddisfacente degli oneri spettanti al datore di lavoro. In disparte l'efficacia della circolare dell'INAIL del 4 giugno 2007, che non può esimere da un dovere imposto dalla legge, la possibilità di tenuta della documentazione datoriale presso una sede diversa da quella del luogo di lavoro è data dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, come sostituito dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" che prevede:

"Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti".

Pertanto, l'esibizione della mera copia del libro matricola non è sufficiente a integrare la regolarità della tenuta se non accompagnata dalla dichiarazione effettuata all'organo competente, dichiarazione che non risulta esibita nemmeno in sede di giudizio.

La doglianza va quindi respinta.

4. - A proposito della censura riguardante l'illegittimità della sanzione irrogata, attesa la finalità non tributaria della disciplina in tema di istituzione del libro matricola, va osservato che tutti i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e tutte le imprese che hanno alle loro dipendenze persone soggette alle assicurazioni sociali devono tenere il libro matricola, il libro paga e il registro degli infortuni.

Pertanto, nel caso in esame, non essendo stato esibito un registro esistente, si applica il D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,

comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662" che, all'art.9 recante "Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità" applica la sanzione dovuta per le violazioni tributarie anche "a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza".

L'azione dell'ufficio impositore appare quindi conforme a legge, avendo questi applicato una sanzione tributaria per un'omissione considerata ex lege del tutto equiparata.

5. - A proposito dell'obbligo di tenuta delle scritture contabile e del luogo in cui questo deve avvenire, osserva la Commissione come le ragioni del ricorrente non possano essere condivise.

In primo luogo, va osservato che la normativa che regola la tenuta e la conservazione dei libri, dei registri e delle scritture contabili è contenuta sia nel Codice civile (artt. 2214 e ss.) che nella legislazione tributaria (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e che le discipline si distaccano tra loro, sia per quanto riguarda i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sia per quanto riguarda le tipologie di scritture contabili obbligatorie. Appare pertanto del tutto infondata la pretesa di attribuire una primazia, che non ha riscontro normativo, alla disciplina civilistica che ha comunque un ambito applicativo più limitato.

In secondo luogo, occorre evidenziare come, almeno per quanto attiene la disciplina tributaria, non vi siano previsioni esplicite in merito al luogo di conservazione delle scritture contabili. La società ha pertanto la facoltà di scegliere di tenerli presso altro soggetto incaricato alla conservazione (commercialisti, ragionieri, centri elaborazione dati, ecc.). Tuttavia, il luogo della tenuta dei libri contabili deve essere segnalato nella dichiarazione di inizio attività da presentare all'Agenzia delle Entrate e nelle successive dichiarazioni di variazione dati (art. 35, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 633/1972) e inoltre, ai sensi dell'art. 52,

comma 10, del medesimo decreto, la società deve essere in grado di esibire una dichiarazione rilasciata dal soggetto depositario da cui emerga il luogo in cui esse sono conservate e la specificazione dei libri contabili in suo possesso.

Ma l'aspetto pregnante della vicenda, che chiarisce il limite della doglianza e le ragioni per il suo rigetto, è ricavabile dalla lettura del citato art. 52 che, disciplinando gli accessi, prevede che questi abbiano luogo "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali", prevedendo che è qui che i contribuenti esibiscano la dichiarazione del soggetto incaricato della tenuta. Pertanto, se è indifferente il luogo dove è tenuta la documentazione contabile, non è invece possibile che nel luogo dell'attività, ossia dove effettivamente è avvenuto l'accesso della polizia tributaria, non sia documentata la disponibilità delle scritture presso una sede diversa.

Pertanto, la mancata esibizione della documentazione accompagnata dalla mancata attestazione della tenuta presso altra sede integra la fattispecie sanzionata dall'ufficio impositore. Il motivo di ricorso va quindi respinto.


6. - Il ricorso va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Liquidata le spese di giudizio in € 1.500,00.

Così deciso in Roma, il giorno 15/05/2013.

Il relatore



Il presidente

